

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(S. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. DE MOLA Vito

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19-59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/c del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 5.576 mensili anticipate.

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 80 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1959 19



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Costante Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denunzia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 123

vol. foglio registro Aut. privata ed esatte lire novante

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovanni Galasso

PROT. N.

6340

30 GIU. 1966

Spett/le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto DE MOLA VITO, invia la documentazione allegata, pregando codesto Spett/ Istituto dell'inoltro presso il Provveditorato alle OO.PP. di Bari, col proprio parere.

Con osservanza.

Fasano, 27 Giugno 1966

De Mola Vito

Vito De Mola

5° lotto Case Popolari

Scala C interno 3

Via Don Minzoni, 6 = FASANO

5
9064

- 7 MAR. 1977

Al notaio Vincenzo LOTACONO - BRINDISI

Al sig. DE MOLA Vito 5° Lotto case popolari
lari, scala C/3

largo don Minniti - PASANO (BR)

OGGETTO: D.P.R. 17 Gennaio 1959, n° 2

Altenamento stabili economici e popolari

Il sig. De Mola Vito, aspirante al riscatto dell'alloggio
di cui al 5° lotto sulla C/3 di Pasano ha completato il paga-
mento del costo di cessione per il quale stipulò a suo tempo
contratto di compravendita.

Al richiedente sig. De Mola può essere pertanto rilasciata
quietanza liberatoria.

IL PRESIDENTE

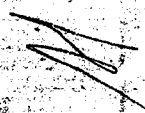
(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/MT/DV

11/03/77

10 3 1977





100
100



8.L.
ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I

147

S. G. A. F. A. S. A. A. A.

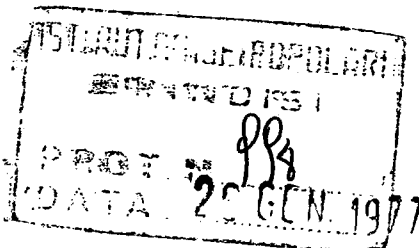
Il sottoscritto DE MOLA VITO assegnatario di un alloggio popolare, dichiara di aver ultimato il pagamento delle rate di ammortamento in data 6/12/76.

Pertanto, chiede la quietanza deliberatoria.

Fasano lì, 24/1/1977.

Vito De Mola

Allega fotocopia dell'ultimo versamento effettuato.



516 DE VICENT

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. N. 4286

li, _____

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

-AL NOTAIO AVV. MACHELANA PEZZOLLA
Via Forcella, 54/56

FASANO

e p.c. -AL SIG. DE MOLA VITO
Largo Don Minzoni - FASANO

OGGETTO: D.P.R. 17 Gennaio 1959, n. 2 - Alienazione stabili economici
e popolari.

Il sig. DE MOLA VITO, aspirante al riscatto dell'alloggio di cui al
5° Lotto Scala C/3 di Fasano ha completato il pagamento del costo di cessio-
ne per il quale stipulò a suo tempo contratto di compravendita.

Al richiedente sig. DE MOLA può essere pertanto rilasciata quie-
tanza liberatoria.

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

GR/



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13 - 9 - 40 N. 1474)

- 7 MAR. 1977

Prot. N 2024

li.

Al notaio Vincenzo LOIACONO - BRINDISI

Al sig. DE MOLA Vito 5° lotto case popo=
lari, scala C/3

Largo don Minzoni- FASANO (BR)

OGGETTO: D.P.R. 17 Gennaio 1959, n°2

Alienazione stabili economici e popolari

Il sig. De Mola Vito, aspirante al riscatto dell'alloggio di cui al 5° lotto scala C/3 di Fasano ha completato il pagamento del costo di cessione per il quale stipulò a suo tempo contratto di compravendita .

Al richiedente sig. De Mola può essere pertanto rilasciata quietanza liberatoria.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/MT/DV

Si prega inviare la pratica al notaio
dott. ^{ssa} Pezzotta Micheline di Fasano

Brindisi 04.07.77

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n. 674
Ufficio Amm.vo

Brindisi, 11 9 SET. 1957

RACCOMANDATA

AL SIG. De Mola Vito
Passatore 4 N° 16
Taranto

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

La accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nella stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Per la Selva lotto 5° scala C interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4,10.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 26.056 come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal	<u>10 SET. 1957</u>	al	<u>10 OTT. 1957</u>
£.	<u>1.360</u>	vano x vani	<u>4,10</u>
		£.	<u>5.546 =</u>
b) - canone consumo acqua normale		"	<u>450. =</u>
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale		"	<u>70. =</u>
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)			<u>18.492 =</u>
e) - deposito spese contrattuali		£.	<u>1.000. =</u>
f) - I.G.E. 3% su a)		"	<u>168 =</u>
			<u>26.056</u>
	T o t a l e	£.	<u>26.056</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

16 SET. 1957

Non presentandosi entro il 16 SET. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000000000-----

Prot. n. _____

Ufficio Amm. n. _____

Brindisi li _____

Al Sig. _____

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

La sottoscritta, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ha provveduto a stabilire la locazione di un alloggio in locazione di proprietà di tale _____

per l'istituto, a cui ha dato _____

24/5/57

39

FASANO 28 MAGGIO 1957

SPETT.
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
VIA S. CASIMIRO 9
B R I N D I S I

IO SOTTOSCRITTO DE MOLA VITO DI DOMENICO, AUTISTA,
DA FASANO, CON DOMICILIO IN VIA PASSIATORE N. 16, AVANZO RI-
SPETTOSA ISTANZA A CODESTO SPETT. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPO-
LARI CHE GLI VENGA ASSEGNATO IN LOCAZIONE UN ALLOGGIO DI 3
VANI ED ACCESSORI AL V^a LOTTO COSTRUITO IN QUESTO COMUNE E
DI CUI AL BANDO DI CONCORSO DEL 9 MAGGIO U.S.

FACCIO PRESENTE CHE LA CASA CHE ATTUALMENTE HA IN
LOCAZIONE É COMPOSTO DA UNA SOLA STANZA ED UN ACCESSORIO (ca-
SA TIPO "FASANESE" IL CUI ACCESSORIO É RAPPRESENTATO DA UN
PICCOLISSIMO AMMEZZATO).-

FACCIO INOLTRE PRESENTE CHE IN DETTA CASA VI ABITO
DA OLTRE DUE ANNI E CHE COL 30 APRILE U.S. É SCADUTO IL CON-
TRATTO DI LOCAZIONE PER CUI DAL PROPRIETARIO MI É STATA CON-
CESSA UNA PICCOLA PROROGA IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DEL
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CASE POPOLARI.

FIDUCIOSO NELL'ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE, CON
OSSERVANZA SI SOTTOSCRIVE.

(DE MOLA VITO)
De Mola Vito

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) SITUAZIONE DI FAMIGLIA;
- 2) CERTIFICATO DI RESIDENZA;
- 3) ATTESTATO DEL COMUNE
- 4) DICHIARAZIONE DA CUI RISULTA CHE NELLA CASA DA ME TENUTA
IN FITTO VI ABITO DA OLTRE DUE ANNI;
- 5) CERTIFICATO PENALE;
- 6) CERTIFICATO RILASCIATO DALL'UFFICIO II.DD.
- 7) ASSEGNO CIRCOLARE "NON TRASFERIBILE" DI L. 500 INTESTATO
A CODESTO ISTITUTO E PORTANTE IN N. B002825

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

OSTUNI

SI CERTIFICA

che, esaminata la matricola dei possessori di beni mobiliari ed immobiliari, nonché tutti gli altri atti ed elementi esistenti presso questo Ufficio, in essi non risultano iscritte le Dime:

De Mda. r.to di Tenenico
Katola Eleonora fu Giuseppe
De Mda Tenenico di r.to. =

Si rilascia per uso assegnazione
all'uff. =

OSTUNI

25 MAG. 1957



DIRETTORE DI 2^a CL.

Mod. 24
N. 375
Esatte L. 1540 per
Diritti d'Uffici.
Direttore di 2^a Cl.

Rilasciato **ESCLUSIVAMENTE**

per uso di all'uff. =

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI FASANO

N.°

Diritt. segret. L.

Diritt. segret. L.

L'ECONOMO

RICHIESTA DI CERTIFICATO

Al nome di De Mola Sisto

(di o fu) Domenico e (di o fu) Carnieri Maria

nat. o il 2 - gennaio 1924 in Fasano

circondario (o stato di) Brindisi

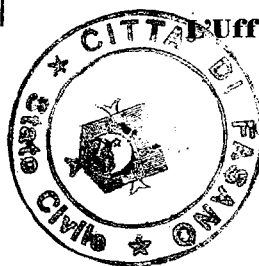
si chiede il certificato (generale, penale o di capacità civile) penale

per uso assegnazione Case Sefolani

Fasano, 20 - 5 - 1957

Ill.mo Procuratore della Repubblica

BRINDISI



Ufficiale dello Stato Civile

LUIGI DEPE

TRIBUNALE DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, il titolo del reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato, 5. gli articoli di legge applicati ovvero: NULLA).

NULLA

21 MAG. 1957



Rino Damiano



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

Dalle risultaze di questo Registro di Popolazione

CERTIFICA

Che: DE MOLA VITO -nato in Fasano il 2 gennaio 1924-
ha la sua residenza in questo Comune sin dalla nasci-
ta e che attualmente lo stesso abita in Via Passia-
tore n. 16.-

In fede si rilascia in carta libera per uso assegnazione Case Popolari.

li 27 maggio 1957 xxx



IL SINDACO



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

assunte le debite informazioni

CERTIFICA

Che effettivamente la casa di abitazione di Via Passiatore, 16 -
di proprietà del Sig. COFANO Vito è stata data in fitto al Sig.
DEMOLA Vito per la durata di anni due dal 1.5.1955 al 30.4.1957 -

In fede si rilascia in carta libera use assegnazione Case popolari -

li 27 Maggio 1957.-



IL SINDACO

Brindisi 25-8-66

ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p. c.

ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del
deposito cauzionale di £. 13.920 -
versato dal Sig. De Mola Vito n. 10-9-57

Tale somma dovrà essere versata all'interessato
perchè ha riscattato l'alloggio. -

MI/ta. -

*fasano
50 Lotto - c/3*

*Manal. n. 1023
del 16/9/66*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Prot.n. 1162
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li

17 OTT. 1957

AL SIG.

De Mola Vito

VIA

per la Selva Loto 5^a - scala C/3

Fasano

=====

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto. =

IL PRESIDENTE

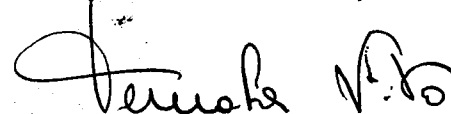
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

[Handwritten signature]

D I C H I A R A Z I O N E

Io SOTTOSCRITTO DE MOLA VITO DI DOMENICO, AUTISTA, DA FASANO, DICHIARO
SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE DA OLTRE DUE ANNI, E PRECISAMENTE DAL
1 MAGGIO 1955, ABITO NELLA CASA DI VIA PASSIATORE N. 16.
FASANO 28 MAGGIO 1957

(DE MOLA VITO)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Domenico Vito', written in a cursive style.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono dovute ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(S 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant.e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o Denunziant.e (3) ed il

Sig. De mola Rito

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 0/3 del 5^o lotto
di Case Popolari nel Comune di Giuliano

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti : L. 5576 mensili anticipate 66918

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

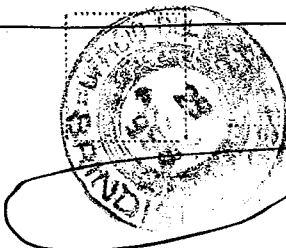
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 1170

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dinora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Comte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' L. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 2

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essa denunziante (3) ed il

Sig. DE MOLA VITO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/3 del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 5786 = mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 870 26/100

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



DENUNZIANTE

PRESIDENTE

Com. Comte Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963 19 al N. 1754

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire quattrocento

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario

L. CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. 41 bis della Legge del Registro del 1923)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com. te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità
di residente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) a Brindisi-Casimiro 9

dichiara ^{no} di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra esse o denunzianti (3) ed il

SIG. DE MOLA VITO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8.1962 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n. C/3 del 5° lotto
di Cas popolari nel Comune di Fasano

durata della locazione: dal 10.8.1962 al 10.8.1963

corrispettivi pattuiti: £. 5786 mensili anticipate.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A add. 19

L. DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1962 19 al N. 2798

..... foglio registro Atti privati, ed esatte lire *quattrocento*

IL CASSIERE

Bollo a calendario



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dot. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

a) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant^e (3) ed il

Sig. DE MOLA Vito

convenzioni che (4) hanno avuto

csecazione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/c del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.576 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 22 AGO. 1960 19 al N. 22

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 22000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

385249

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7229Brindisi, li 10-8-61AL SIG. De Mola VitoLotto 5° Scala e Int. 3Via in TarantoFinanze

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.444 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.10 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.610 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.444</u> vano per vani <u>4.10</u>	£ . <u>5.786</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>174</u>
	<u>6.610</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

675

L.A.C.P. - Brindisi
4940
PROL. N. 18 MAG. 1966

Fasano, 16 Maggio 1966

Spett./le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto DE MOLA VITO, assegnatario
di un alloggio popolare sito in Fasano al 5° Lotto Scala
C int. 3, chiede a codesto Spett./ Istituto la restitui-
zione del deposito cauzionale a suo tempo corrisposto
per avere riscattato l'alloggio popolare suddetto.

Con osservanza.

De Mola Vito

De Mola Vito

Case Popolari
Piazza Don Minzoni
5° lotto sc. C int. 3
F A S A N O

Manera Comunicazione

10/5/66

A. De Gellis

V°

Li suo' rimborso

17/8/66

A. De Gellis

PROL. N. 3849
14 APR. 1966

All' Istituto Aut. Case Popolari

Brimbor

Il sottoscritto Vito Te luola
aspirante di un alloggio popolare
al 5° lotto sc. c./3, chiede che
l'appartamento gli venga dato a
rispetto.

Allopo am. di £ 5000 di cui
dalla Banca Commerciale di Brimbor
in data 14-4-1966 n° 0124563.
Forano, 14-4-1966

Vito Te luola

lotto 5
sc. c./3

~~FAIANO~~
FAIANO

PA
255/27

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000ooo==ooo000-----

Prot.N 4148

Brindisi, lì 26 APR. 1966

RACCOMANDATA RR.

AL SIG. DEMOLA V. R.
5 L. C.P. 104 C/3
VIA SAN RINZO NI

FAIANO

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FAIANO Lotto 5 scala C/3
Via _____ a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire - 1.051.750 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

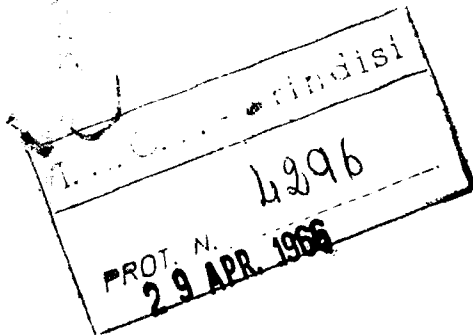
Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/



RACCOMANDATA

Fasano, 28 Aprile 1966

Spett/ ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962,n.231

Con riferimento alla nota raccomandata a margine n.4178 di prot. del 26 corr. di codesto On. Istituto, comunico di essere disposto ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in Fasano Lotto 5° Scala C/3 - Largo Don Minzoni - e di avere scelto il pagamento rateizzato in 10 anni con rate mensili costanti al tasso di interesse previsto.

Certò del benevolo accoglimento della presente, ringrazia e si sottoscrive con osservanza.

DE MOLA VITO

5° Lotto Case Popolari
Scala C int. 3
Largo Don Minzoni
F A S A N O

Va
h



I.A.C.P. - Brindisi

18 11 1966

Bari,

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
BARI

22 AGO 1966

Al SIG. DE MOLA VITO

5° lotte Case Popolari - Largo D. Minz.
PASANO

Ufficio Ann. VO
N. 23007 di prot. Sez.
Risposta al foglio del
N. Div. Sez.

e. p. c. i.
ALL'ISTITUTO CASE POPOLARI di

BRINDISI

ZEMA - BARI

ALLEGATI N.

OGGETTO: Istanza di sub-affitte di alloggio popolare, sito al Largo
D. Minzoni di Pasano -

Con riferimento all'istanza in data 27.6.1966, inol-
trato dalla S.V. per ottenere l'autorizzazione a locare lo
alloggio popolare indicato in oggetto perché costretta a tra-
sferirsi in altro appartamento più idoneo, per le accresciu-
te esigenze del numeroso nucleo familiare, si comunica che
queste Provveditorate, ritenute valide il motivo addotte, ac-
corda la richiesta autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 del
D.L. 17.1.1959, n. 2.-

IL PROVVEDITORE REGIONALE